

Silvia Pisapia

CN = Silvia Pisapia
O = Comune di Casal
Velino
C = IT

CONVENZIONE
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE
TRA I COMUNI DI CASAL VELINO - MONTECORICE – OMIGNANO – POLLICA

L'anno 2025 il giorno **9 del mese di dicembre** tra:

il Comune di MONTECORICE, provincia di Sa, C.F. 81000590653, legalmente rappresentato dal Sindaco Flavio Meola, nato a Montecorice il 10 ottobre 1954,

il Comune di CASAL VELINO, Provincia di Sa, CF 84001610652, legalmente rappresentato dal Sindaco, Silvia Pisapia, nata a Vallo della Lucania (Sa), IL 19.03.1976.

il Comune di POLLICA, provincia di Sa, CF 84001230659, legalmente rappresentato dal Sindaco Stefano Pisani, nato a Vallo della Lucania (Sa), il 22 novembre 1975;

il Comune di OMIGNANO, provincia di Sa, C.F. 03515940652 legalmente rappresentato dal Sindaco Raffaele Mondelli, nato a Vallo della Lucania (Sa) il 04 ottobre 1976;

Si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

l'amministrazione comunale di **Montecorice con delibera di C.C. n. 25 del 13/11/2025**, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di **Omignano con delibera di C.C. n. 41 del 21/11/2025**, esecutiva ai sensi di legge, l'amministrazione comunale di **Pollica con delibera di C.C. n. 25 del 04/11/2025** esecutiva ai sensi di legge, l'amministrazione comunale di **Casal Velino con delibera di C.C. n. 32 del 13/11/2025**, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni del servizio di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997,

i sopra indicati legali rappresentanti degli enti in epigrafe convergono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO E FINE

I Comuni di Omignano (classe IV), di Montecorice (classe IV) di Pollica (classe IV) e di Casal Velino (classe III) stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di CASAL VELINO assume la veste di Comune CAPO CONVENZIONE.

ART. 3 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del soppresso C.d.A. Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 della soppressa Agenzia Segretari Comunali.

A tal fine si evidenzia che la presente convenzione viene stipulata in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione stessa.

ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera negli Enti.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da un altro Segretario incaricato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli – Sezione Campania Albo Segretari comunali e provinciali o, nei singoli enti, dal Vice Segretario, se nominato, ai sensi delle vigenti leggi in materia o dei rispettivi regolamenti degli uffici e dei servizi dei comuni convenzionati.

ART. 5 – ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento dell'ufficio Segreteria presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi, nonché proporzionale alla percentuale del 41,7% presso il comune Casal Velino; del 16,7% presso il comune di Omignano, del 33,3% presso il comune di Montecorice, dell'8,3% presso il comune di Pollica di cui al successivo articolo 6.

Il calendario dei giorni sarà preliminarmente stabilito, di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio (sedute di Giunta comunale, di Consiglio comunale, Commissioni, etc.).

Ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 16.05.2001 e ss. mm. e ii., i Sindaci dei Comuni ed il Segretario Comunale stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 6 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute e documentabili in base ai giorni di lavoro espletati effettivamente presso i predetti enti, spettanti al Segretario titolare della Segreteria comunale convenzionata, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento: CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AREA FUNZIONI LOCALI sottoscritto il 16.07.2024 afferente il triennio 2019-2021 e ss. mm. e ii..

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico complessivo del Segretario Comunale, così come determinata dagli artt. 56 e seguenti del CCNL funzioni locali 2019-2021 Sezione III - Segretari comunali e provinciali, approvato in data 16/07/2024, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

Comune di Casal Velino: per il 41.7%;

Comune di Omignano: per il 16.7%.

Comune di Montecorice: per il 33,3%

Comune di Pollica: per l'8,3%

A norma dell'art. 57 lo stipendio tabellare annuo lordo dei segretari comunali e provinciali collocati nelle fasce A, B e C di cui all'art. 106 del CCNL sottoscritto il 17.12.2020 è incrementato con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella tabella di cui al detto articolo.

In ordine alla retribuzione di posizione, si applicano gli artt. 58 e 60. In particolare, trova applicazione il comma 5 dell'art. 60: "Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell'Ente per l'incarico dirigenziale più elevato in essere o, in assenza di dirigenti, a quella più elevata, stabilita nell'Ente, per il personale con incarico di elevata qualificazione.

In ordine alla retribuzione di risultato, si applica l'art. 61: "Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato alla valutazione della performance, la quale dovrà tenere conto anche delle funzioni aggiuntive conferite."

Ai sensi dell'art. 63, del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16.07.2024, al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 56, comma 1, lett. a), b), c) e d). 2. Al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili. Gli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2 si ripartiscono tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione. Si conviene che il rimborso delle spese di viaggio (per i giorni di lavoro effettivamente espletato) presso il Comune interessato, sarà disposto dal medesimo Comune, mediante atto gestionale del Responsabile del servizio finanziario.

ART. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi, ogni qualvolta se ne rinvenga la necessità o l'opportunità, tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il

Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 – DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida fino a scadenza di mandato del sindaco del comune capofila che lo ha nominato, ovvero a seguito di rinnovo delle consultazioni elettorali, salvo conferma, anche tacita, a norma dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. 465 del 1997 che così dispone: *“ai sensi dell'art. 17, comma 70, della legge, il Sindaco e il Presidente della Provincia, previa comunicazione al Segretario titolare, esercitano il potere di nomina del Segretario non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro insediamento. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte del Sindaco e del Presidente della Provincia, il segretario in servizio presso la sede si intende confermato.*

La convenzione ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento;
- Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco).
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare. Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune capo convenzione, salvo diversi accordi fra le parti.

ART. 9 –REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso, ai sensi delle vigenti leggi in materia di registro.

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli – Sezione Campania Albo Segretari comunali e provinciali per i consequenziali provvedimenti.

LCS

Per il COMUNE DI MONTECORICE: il Sindaco Flavio Meola

Per il COMUNE DI COMUNE DI CASAL VELINO: il Sindaco Silvia Pisapia

Per il COMUNE DI OMIGNANO: il Sindaco Raffaele Mondelli

Per il COMUNE DI POLLICA: il Sindaco Stefano Pisani

**Firmato digitalmente da
Silvia Pisapia**

CN = Silvia Pisapia
O = Comune di Casal Velino
C = IT



Stefano Pisani
09.12.2025
11:03:13
GMT+01:00



**FLAVIO
MEOLA**
09.12.2025
10:41:38
GMT+00:00



**Raffaele
Mondelli**
Comune di
Omignano
09.12.2025
11:50:25
GMT+01:00